

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dai magistrati

Dott. Maria Teresa BONAVIA

Dott. Isabella SILVA

Dott. Marcello BRUNO

Ha pronunciato la seguente

Presidente

Consigliere

Consigliere rel.

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 262/2015 V. G

TRA

COLLIVA CARLO, COLLIVA NICOLO', PERACCHIO GABRIELLA, nella loro qualità di legali rapp.ti e soci della società Colliva Edilizia s.n.c. (già Colliva Edilizia S. Stefano s.r.l.), corrente in Magra, Progetti e Costruzioni s.r.l., in persona del legale rapp.te in carica, con sede in S. Stefano di Magra, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Lamberto Scatena, Massimiliano Ratti е Laura Sommazzi elettivamente domiciliati presso quest'ultima in Genova, Via XII Ottobre 10/12

Reclamanti

C.

FALLIMENTO COLLIVA EDILIZIA S.N.C., nonché DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI, IN PERSONA DEL CURATORE FALLIMENTARE, rappresentati e difesi dall'avv. Maria Pia Amodeo del Foro della Spezia, domiciliata per legge presso la cancelleria civile e centrale di



questa Corte (art. 81 r.d. 22-1-34) come da mandato in atti

Reclamati

E CON L'INTERVENTO DEL

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

PER I RECLAMANTI;

"Chiedono che la ecc.ma Corte di Genova, voglia riformare e/o revocare e, comunque, annullare sentenza dichiarativa di fallimento della Colliva s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili, ing. Carlo Colliva, arch. Colliva e Gabriella Peracchio, pronunciata dal della Spezia, con cui viene del pregiudizialmente dichiarata l'inammissibilità concordato, in quanto viziata per i motivi di cui in narrativa, con ogni consequenziale provvedimento, anche in punto di spese".

PER I RECLAMATI:

"Piaccia alla Corte d'Appello ecc.ma, avversaria istanza, eccezione deduzione respinta,

rigettare il reclamo ex adverso proposto confermando integralmente la sentenza n. 16/15 emessa l'1/4/15 dal Tribunale della Spezia.

Con vittoria di spese, compenso, spese forfettarie, IVA e CPA".

PER IL PROCURATORE GENERALE:

Conclude per il rigetto del reclamo.



IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza in data 1 aprile 2015 - 3 aprile 2015 il Tribunale della Spezia ha respinto la richiesta di omologazione del concordato proposta da Colliva Edilizia s.n.c. e da Progetti e Costruzioni s.r.l. in qualità di assuntore ed ha dichiarato il fallimento di Colliva Edilizia s.n.c. e dei suoi soci illimitatamente responsabili Carlo Colliva, Nicolò Colliva e Gabriella Peracchio.

Il Tribunale ha evidenziato, nella motivazione del provvedimento, che l'assuntore non apporterebbe alcun tipo di finanza esterna, atteso che non può ritenersi ricavabile dal futuro esercizio dell'attività di impresa ed ha giudicato inammissibile laddove prevede la proposta pagamento integrale del debito IVA, previdenziale e delle ritenute operate e non versate, falcidiando i creditori antergati. Ha quindi espresso l'avviso che dell'ammissibilità del ai fini concordato sia necessario prevedere la soddisfazione con l'attivo di tutti i crediti privilegiati generali antergati all'Iva e alle ritenute, salva comunque la necessità apportare nuova finanza esterna in misura sufficiente a pagare detti crediti per intero.

Ciò premesso, avendo ritenuto che per finanza esterna debba intendersi l'apporto di denaro da parte di terzi non obbligati verso i creditori concorsuali, ha concluso che tale qualifica non sarebbe attribuibile derivanti dalla risorse prosecuzione dell'attività di in impresa, quanto parte patrimonio dello stesso debitore, con la conseguenza loro destinazione al pagamento integrale dell'IVA delle е ritenute comporterebbe



un'alterazione dell'ordine dei privilegi in violazione dell'articolo 160, 2° comma, 1. fall.

Ha quindi deciso per la declaratoria di inammissibilità della proposta e contestualmente ha dichiarato il fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili.

Avverso la sentenza del Tribunale hanno proposto opposizione COLLIVA CARLO, COLLIVA NICOLO', PERACCHIO GABRIELLA, nella loro qualità di legali rapp.ti e soci della società Colliva Edilizia s.n.c., nonché Progetti e Costruzioni s.r.l.

In primo luogo gli opponenti hanno contestato che l'obbligo del pagamento integrale dell'Iva e delle ritenute comporti necessariamente il pagamento di tutti i creditori antergati; in secondo luogo hanno contestato l'assunto del / Tribunale secondo cui mancherebbe l'apporto di finanza esterna evidenziando che la proposta prevede la liquidazione di tutti i cespiti immobiliari da parte della Colliva, restando oggetto di trasferimento all'assuntore solo il ramo d'azienda costituito "dalle attestazioni SOA, dalle attrezzature e dai beni mobili strumentali, a fronte dell'accollo liberatorio dei debiti erariali specificamente indicati nella classe 1 infradescritta nonché l'immobile di proprietà soci Carlo Colliva e Peracchio, quest'ultimo a fronte del pagamento del saldo prezzo ai valori esposti nella relazione giurata ex art. 160 comma fall.".

Sotto diverso profilo hanno contestato gli opponenti la tesi del Tribunale secondo cui la finanza generata nel corso dell'attività di impresa, anche successivamente all'omologa, non rientrerebbe nel concetto di finanza esterna per cui sarebbe soggetta



al rispetto della graduazione. Secondo gli opponenti ciò che viene generato dopo l'omologa del concordato rileva ai soli fini pattizi di adempimento della proposta, per cui rientra nel concetto di finanza ricavo dalla generato prosecuzione dell'attività di impresa, il quale può utilizzato anche al di fuori dello schema di cui all'articolo 160, secondo comma, 1. fall., una volta accertata la soddisfazione dei creditori fino alla massima capienza del valore dei beni stimati alla stregua dei valori di liquidazione fallimentare.

In ogni caso osservano che, al di là di quanto avrebbe generato l'assuntore dopo avere rilevato successivamente all'omologa concordato, nel caso vi è anche l'apporto di risorse esterne, rinvenibili nell'immobile personale soci, stimato ex art. 160, comma 2, l.f. e messo a disposizione dai coniugi / Colliva, nonché l'apporto lavorativo dei soci (terzi rispetto alla società), anch'esso suscettibile di valutazione economica. Infine, rilevano che il giudizio sulla solvibilità dell'assuntore (che il Tribunale ha considerato negativo) avrebbe dovuto essere rimesso al ceto creditorio, trattandosi di giudizio sulla fattibilità economica, precluso in sede di ammissione e in giudizio di omologa, di mancanza di caso opposizioni.

Il Procuratore generale ha chiesto la reiezione del reclamo.

Rileva il Collegio che il Tribunale, nell'evidenziare la necessità dell'apporto di nuova finanza esterna in misura sufficiente a pagare per intero i crediti IVA e per le ritenute, ha fatto applicazione del principio per il quale, in mancanza di apporti



esterni al patrimonio del debitore, costituiti da immissioni di finanza a titolo gratuito, messa a disposizione dei creditori da parte di un soggetto debitore in crisi, diverso dal ovvero postergazioni volontarie rinunce di 0 condizionatamente all'omologazione, non è possibile destinare le risorse derivanti dal patrimonio del debitore ai creditori privilegiati di un certo grado soddisfatto integralmente non aver creditori con causa di prelazione generale antergata e non è possibile pagare i chirografari se non dopo aver soddisfatto integralmente tutti i privilegiati generali.

L'applicazione di tale principio nel caso in esame presupporrebbe 1a previsione, nella proposta una alterazione dell'ordine concordato, di dei soddisfazione, seppure di una in percentuale, dei crediti chirografari in assenza dell'integrale soddisfazione di quelli privilegiati, essendo tali risultati perseguibili, per l'appunto, solo mediante impiego di finanza esterna.

Tali condizioni, tuttavia, non ricorrono nella fattispecie perché il pagamento integrale delle ritenute di acconto, in primo luogo, a differenza di quanto affermato dal Tribunale, non presuppone il pagamento per intero di tutti i crediti antergati, in secondo luogo deriva dalla legge e non dalla volontà del creditore e quindi, pur integrando una eccezione alle norme sulla gradazione dei privilegi, non ne costituisce una alterazione.

Secondo la Corte Suprema il pagamento integrale dell'IVA (cui è assimilabile quello delle ritenute) non comporta una "violazione del disposto della L. Fall., art. 160, comma 2, con riguardo al divieto di



alterare, con la proposta di concordato, l'ordine delle cause legittime di prelazione (e quindi anche la graduazione dei privilegi prevista dalla legge). E' proprio della norma eccezionale derogare, in casi determinati, ad un principio generale: l'art. 182 ter, attribuendo (per quanto qui rileva) al credito i.v.a., nell'ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, trattamento peculiare ed inderogabile dall'accordo delle parti, non produce per ciò solo l'effetto di incidere sul trattamento di tutti gli altri crediti quali continua а valere l'ordine trattamento di graduazione), ma sul solo credito, in quel particolare contesto procedurale" (Cassazione 25/06/2014, n. 14447); ne consegue che il pagamento del credito IVA, così come di quello derivante dal mancato versamento delle ritenute, non presuppone il ricorso a finanza esterna. In accoglimento del reclamo va quindi revocata sentenza dichiarativa del fallimento.

In considerazione della natura della causa, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

la Corte, in accoglimento del reclamo, revoca la sentenza impugnata che ha dichiarato il fallimento di Colliva Edilizia s.n.c. e di COLLIVA CARLO, COLLIVA NICOLO', PERACCHIO GABRIELLA, nella loro qualità di soci illimitatamente responsabili della società Colliva Edilizia s.n.c.;

dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Così deciso in Genova il 2/7/2015



Sentenza n. 81/2015 pubbl. il 28/07/2015 Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07/2015
Repert. n. 1119/2015 del 28/07 RG n. 262/2015

Il Consigliere estensore



